RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2019.0000798 del 16/01/2019

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico**
di Controllo e Valutazione

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 0053 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

"Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione'".

(di iniziativa del Consigliere regionale: Usuelli).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente e per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

ALESSANDRO FERMI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24,
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

PROGETTO DI LEGGE N. 0053

di iniziativa del Consigliere regionale:
Usuelli

“Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione'”.

PRESENTATO IL 15/01/2019

ASSEGNATO IN DATA 16/01/2019

ALLA COMMISSIONE:

REFERENTE V

ALTRI PARERI: COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

RELAZIONE

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre una modifica integrativa alla legge regionale 6/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare la proposta, composta di un unico articolo, prevede la costituzione, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, del Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Tale strumento consente alla Regione: 1) di individuare le Amministrazioni Comunali adempienti da quelle inadempienti, 2) di operare sulle Amministrazioni inadempienti affinché la Regione possa attivare gli strumenti sostitutivi previsti dalla legge, 3) di operare a favore delle Amministrazioni adempienti canalizzando su di esse eventuali finanziamenti regionali o finanziamenti di altri enti, in quanto già sono pubblicamente noti ed approvati i tempi, i modi e gli importi delle azioni edilizie, urbanistiche ed amministrative da espletare per le finalità che si vogliono conseguire in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto di legge non prevede norma finanziaria in quanto il registro, come specificato al comma 1 dell' articolo 1, sarà costituito facendo riferimento esclusivamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1

Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1989, N. 6, è inserito il seguente articolo:

Art. 7 bis

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

1. È istituito, a cura dell'assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario *ad acta*.

3. L'assessorato trasmette, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'articolo 32, commi da 20 a 25 della L. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.